



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ex D.lgs. N. 231/2001 - Delibera Autorità N.11/07



Indice

5 PARTE GENERALE

- 5 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001
- 9 2. La Delibera n. 11/07
- 10 3. Adozione del Modello
- 12 4. Organismo di Vigilanza
- 13 5. Diffusione, Formazione e Comunicazione
- 13 6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 14 7. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico
- 18 8. Modello e Codice etico

19 PARTE SPECIALE

- 20 SEZIONE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 23 SEZIONE B - REATI SOCIETARI
- 26 SEZIONE C - ABUSI DI MERCATO
- 27 SEZIONE D - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
- 29 SEZIONE E - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
- 30 SEZIONE F - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
- 31 SEZIONE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
- 32 SEZIONE H - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 33 SEZIONE I - OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE
- 37 SEZIONE L - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
- 39 SEZIONE M - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- 40 SEZIONE N - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
- 42 SEZIONE O - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
- 43 SEZIONE P - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
- 44 SEZIONE Q - REATI AMBIENTALI
- 46 SEZIONE R - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
- 47 ALLEGATI
- 71 Indice delle Revisioni



PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento, una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono intese le persone giuridiche, quindi le società (comprese quelle a partecipazione mista pubblico-privato), nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa ai tentativi di reato per gli enti aventi la sede principale in Italia, e ai tentativi di reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato elencate di seguito sinteticamente:

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. (art. 24);

2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24- bis);

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24- ter);

4) Concussione, indiziona indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25)

5) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- bis);

6) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);

7) Reati societari (art. 25-ter);

8) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater);

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);

10) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

11) Abusi di mercato (art. 25-sexies);

10) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

11) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);

12) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- novies);

13) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies);

14) Reati ambientali (art. 25-undecies);

15) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

16) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

Inoltre la normativa 231/2001 viene citata nella:

- Legge 9/2013 all'art. 12 – Indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini [Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato];

- Legge 146/2006 all'art. 10- Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, reati se commessi in modalità transnazionale]



1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **sanzioni pecuniarie**
- b) **sanzioni interdittive**
- c) **la confisca**
- d) **la pubblicazione della sentenza**

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote":

L'importo della singola quota va da un minimo di 258,23 ad un massimo di 1.549,37 euro e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto
- del grado della responsabilità dell'ente
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria è ridotta e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38 se:

– l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio, ovvero ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

– l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10.329,14 euro.

b) Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previsti, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se viene provato che la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia:

- risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- soggetti in “posizione apicale”; quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolati a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti “subordinati”; ossia i lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente. Il Modello

Qualora il reato venga commesso da soggetti in “posizione apicale”, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) “l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;
- c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;
- d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Per i reati commessi da soggetti “subordinati”, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire,” nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”;
- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- “una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività”.

1.6 Segnalazione di reati

Nel dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 179/2017 contenente disposizioni per la Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza, nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La legge ha modificato la normativa 231/2001 inserendo all'art. 6 il comma:

2-bis. I Modelli di organizzazione gestione devono prevedere:

a) uno o più canali che consentano a tutti i dipendenti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi della normativa 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel Sistema disciplinare vengano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, an-



che dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2. La Delibera n. 11/07

2.1 Obblighi di separazione funzionale (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)

La legge 481/95, istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), stabilisce la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas anche attraverso la regolazione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

La promozione della concorrenza è, tra l'altro, ostacolata nel caso in cui possano essere tratti sussidi incrociati e vantaggi informativi dalla gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la liberalizzazione del mercato.

Per creare condizioni che favoriscano l'apertura dei mercati in un contesto competitivo che assicuri parità di condizioni tra tutti i partecipanti, l'Autorità ha pubblicato la Delibera 11/07 integrata da altre delibere in particolare la Delibera 296/2015/R/Com del 22 Giugno 2015, che stabilisce, per le **imprese verticalmente integrate** che operano sul territorio italiano nelle quali coesistano attività di distribuzione e di vendita di gas naturale o di energia elettrica:

- di separare le attività commerciali (concorrenziali e libere) da quelle di **gestione delle infrastrutture** (regolate) che vengono inserite nella **separazione funzionale**;
- di garantire alle imprese commerciali condizioni paritetiche nell'utilizzo delle risorse infrastrutturali;
- di garantire che il gestore delle infrastrutture operi in condizione di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione di un pubblico servizio.

La nostra Società, Adrigas S.p.A., fa parte di un gruppo societario denominato Gruppo SGR che opera nel settore dell'energia elettrica e del gas quale impresa verticalmente integrata in quanto svolge, con altre società, sia l'attività di distribuzione che l'attività di vendita di gas naturale.

La **separazione funzionale** che può realizzare la reale indipendenza e terzietà nella gestione delle infrastrutture, prevede la nomina di un **gestore indipendente** che abbia:

- autonomia decisionale;
- autonomia organizzativa;
- autonomia negli investimenti e negli acquisti di beni e servizi;
- assenza di conflitti di interesse;
- riservatezza nella gestione dei dati commercialmente sensibili.

Il **gestore indipendente** predispose la struttura organizzativa e gestionale con le relative risorse, e stabilisce le regole organizzative idonee a garantire che le infrastrutture oggetto di separazione funzionale siano amministrate in modo tale da promuovere la concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas, e ne definisce le procedure.

2.2 La Delibera 296/2015/R/Com del 22 Giugno 2015

La delibera ha modificato alcune disposizioni relative agli obblighi di separazione funzionale che devono essere applicate con scadenze diverse. Entro il 31 Dicembre 2015:

- deve essere modificato lo Statuto Sociale come prescritto dall'Art. 9.2 c – con l'inserimento del potere, per il Gestore Indipendente, di esprimere parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 lettera a);
- secondo quanto previsto al Titolo IV deve essere nominato un Responsabile della conformità.

Entro il 30 giugno 2016

- obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione per non trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza in quanto facente parte di un'impresa verticalmente integrata. A tal fine:
 - a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di gas naturale;
 - b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, devono essere divulgate in modo non discriminatorio.

Adrigas S.p.A. entro i termini previsti, ha modificato il proprio Statuto sociale integrandolo ed inserendo la figura del Gestore indipendente, ha nominato il Responsabile della conformità nella figura dell'Organismo di Vigilanza 231/2001, ha modificato la denominazione della società da SGR Reti in Adrigas S.p.A. con, anche, l'adozione di un nuovo logo identificativo.

2.3 Il Responsabile della conformità

L'art. 16 della Delibera fissa gli obblighi ed i compiti del nuovo Organismo:

16.1 Il Responsabile della conformità verifica l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal Gestore Indipendente nonché l'esistenza di aree di criticità e le azioni poste in essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.

16.2 Il Responsabile della conformità verifica l'attuazione del Programma di adempimenti redatto dal Gestore indipendente e redige una Relazione annuale sulle misure adottate, da trasmettere all'Autorità, nella quale sono illustrate, tra le



altre cose, le verifiche svolte ai sensi del comma 16.1.

16.3 Il Responsabile della conformità è autorizzato ad effettuare comunicazioni all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza preventiva informativa al Gestore Indipendente o all'impresa verticalmente integrata.

2.4 Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti e di conseguenza i possibili autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, sono tutti i *soggetti sottoposti agli obblighi di separazione funzionale*, cioè tutto il personale, sia in posizione apicale sia soggetti subordinati sia soggetti terzi, che direttamente o indirettamente svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale.

2.5 Le sanzioni

La medesima legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

Ai sensi della legge 481/95, come modificata dalla legge 99/09, le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere imposte, secondo i casi, fino al 10% del fatturato annuo del gestore delle infrastrutture o fino al 10% del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata, per inosservanza dei rispettivi obblighi e non potranno essere inferiori a € 2.500,00 e superiori a € 154.937.069,73, lasciando all'Autorità un'ampia discrezionalità nel determinare l'entità della sanzione da applicare alle diverse tipologie di infrazioni e alle singole fattispecie.

Il 20 giugno 2012 L'Autorità, con delibera 243/2012/E/com, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle procedure per la valutazione degli impegni delle imprese a ripristino dei diritti lesi. Il Regolamento valorizza i principi generali della semplificazione e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, modifica i criteri di quantificazione delle sanzioni per centrarle sull'aspetto oggettivo delle conseguenze dannose della violazione e assicura una maggiore separazione tra le funzioni istruttorie (svolte dagli Uffici dell'Autorità) e quelle decisorie (svolte dal Collegio dell'Autorità).

3. Adozione del Modello

3.1 Obiettivi perseguiti da Gruppo SGR con l'adozione del Modello

Adrigas S.p.A., fa parte di un gruppo societario denominato Gruppo SGR operante nel settore dell'energia elettrica e del gas quale impresa verticalmente integrata in quanto *gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto*, come definito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento CE n. 139/04 del 20 gennaio 2004.

L'impresa capogruppo, Gasrimini Holding S.p.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro di tutti i dipendenti, con l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nell'ambito di Gruppo SGR.

Sulla base di tale documento, la Società ha predisposto un proprio Modello calibrato sulla propria realtà organizzativa cercando di realizzare un puntuale ed efficace esame e gestione dei rischi di reato.

Tale iniziativa, che fa seguito all'emanazione del Codice etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.

3.2 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di **procedure**, nonché di attività di controllo, da svolgersi in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la emissione di procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle singole Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, che oltre a conseguenze di carattere soggettivo, potrebbero comportare anche gravi sanzioni nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex-post).

3.3 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale**.

La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

Le **procedure** saranno contenute in un manuale a se stante.

È demandato al Consiglio di Amministrazione della Società, di integrare il presente Modello, mediante apposita delibera, implementando la Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, sono stati individuati:

- 1) il Codice etico;
- 2) il sistema di controllo interno tramite audit specifici in tema di Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- 3) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;
- 4) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3.5 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello inclusivo dei suoi allegati, si applica, nell'ambito della Società ai:

- membri degli Organi Sociali;
- Dipendenti;
- Agenti, Collaboratori;
- Fornitori, Partner Commerciali

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 4.

3.6 Gestione del Modello all'interno di Gruppo SGR

Con l'adozione del Modello la Capogruppo, Gasrimini Holding S.p.A., ha inteso dettare i principi organizzativi a cui devono attenersi anche le società controllate così come definite dall'art. 2359 del Codice Civile, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili";+

Per queste ragioni, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è stato adottato dalla Società.



4. Organismo di Vigilanza

4.1. L'Organismo di Vigilanza

A partire dal 1 luglio 2008 la Società ha istituito un **Organismo di Vigilanza**, con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, che viene nominato ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea degli Azionisti, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate avvalendosi anche della funzione di Internal Auditing, e potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di tutela dei requisiti previsti.

4.2. Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato dal Consiglio d'Amministrazione di ogni Società facente parte di Gruppo SGR.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per ciascun membro dell'Organismo.

L'attuale Organismo di Vigilanza è composto da:

- Presidente
- Esperto Settore Organizzazione e Qualità;
- Esperto Settore Bilancio di Sostenibilità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di numero dei membri, struttura organizzativa, competenze e poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato ad uno o a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità per i membri dell'Organismo stesso o ancora quando la valutazione periodica ne abbia evidenziato la reale necessità.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione sostituire tempestivamente il membro dell'Organismo di Vigilanza revocato, al fine di non alterare la struttura identificata.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie che ne agevolano l'autonomia e l'operatività.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto, sul Consiglio di Amministrazione, grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato ai Capitoli 5 e 6 del presente Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

5. Diffusione, Formazione e Comunicazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Generale promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il **Modello** è pubblicato su tutti i siti internet aziendali, circostanza che deve essere comunicata ai Dipendenti, nonché ai Fornitori, Collaboratori e più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto della Società. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partner Commerciali e più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, dovranno essere rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Modello ed al Decreto, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- le Procedure sono distribuite a tutti gli interessati e sono pubblicate sulla intranet aziendale;
- verranno effettuate attività formative, finalizzate a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto. L'organizzazione dei corsi sarà articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. L.gs. 231/2001, nonché in ordine alla sua inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. L.gs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. L.gs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. L.gs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi dei contratti significativi sottoscritti a seguito di gare, o trattative private con la Pubblica Amministrazione.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail all'indirizzo: **odv231@adrigas.it**).

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della Società a Rimini in Via Chiabrera, 34 G.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di



specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

6.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; etc.)

6.2 Segnalazione di reati

Per ottenere una maggior efficacia di funzionamento del Modello ed a tutela dell'integrità della Società, tutti i dipendenti di Adrigas compresi coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, possono segnalare all'Organismo di Vigilanza condotte illecite che possono portare o che hanno portato, alla commissione di reati rilevanti per la normativa 231/2001.

Le segnalazioni, che devono essere il più possibile circostanziate e fondate su elementi precisi e non possono essere anonime, potranno essere inviate:

- tramite posta prioritaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di Adrigas S.p.A. Via Chiabrera 34 G – 47924 Rimini;
- inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica **odv231@adrigas.it**
- compilando l'apposito modulo online, disponibile sulla intranet aziendale che costituisce il canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, come previsto dalla normativa.

La Legge 179/2017 – Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, ha inserito nella normativa 231/2001, all'art. 6, norme precise atte a garantire l'autore della segnalazione, che non vi saranno ritorsioni nei confronti del segnalante:

- divieto di atti di ritorsione o discriminatori per motivi collegati, anche indirettamente alla segnalazione;
- inserimento nel Sistema sanzionatorio disciplinare del Modello di sanzioni nei confronti di coloro che effettuano tali atti di ritorsione;
- la possibilità di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'eventuale adozione di misure discriminatorie. Tale denuncia, oltre che dal segnalante, potrà essere effettuata anche dalla Organizzazione sindacale da questi indicata;
- l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da considerarsi nullo, così come saranno nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, la dimostrazione che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa sarà a carico del datore di lavoro.

7. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

7.1 Principi generali

La definizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) del d.lgs. 231/01, un requisito essenziale a garanzia dell'effettività del Modello medesimo e della relativa efficacia esimente.

Considerata la gravità delle conseguenze per la Società in caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate, fermo che, in ogni caso, ciascuna di esse si configura come una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà idonea a ledere, nei casi più gravi, il rapporto di fiducia con la Società stessa.

Il medesimo art. 6 comma 2-bis lett. c) stabilisce divieti di atti di ritorsione nei confronti di coloro che effettuano all'Organismo di Vigilanza, e a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, prevedendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Medesime sanzioni devono essere previste anche per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

L'applicazione del sistema disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.

È comunque fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 231/01.

Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti della Società nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL di categoria e dai contratti di lavoro individuali.

In via generale, nella determinazione delle sanzioni si deve tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva del soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno della Società e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.

7.2 I soggetti destinatari

Sono tenuti all'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

- a) i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti Apicali);
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (Dipendenti);
- c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la Società o operano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

Sono sottoposti all'altrui direzione e vigilanza i dipendenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto (dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai).

Gli altri destinatari del Modello e del relativo sistema disciplinare sono, a titolo meramente esemplificativo, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, dipendenti di agenzie di somministrazione), i procuratori e agenti che operano in nome e/o per conto della Società, i contraenti e partner commerciali (fornitori, subappaltatori, etc.), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (i Medici Competenti, e, qualora esterni, i RSPP dei singoli cantieri)

7.3 Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs.231/01.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello (Parte Speciale);
- c) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- d) l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- f) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale.

Costituisce in ogni caso illecito disciplinare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati della Società delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro e 2105 – Obbligo di fedeltà del Codice civile, dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

7.4 L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività di vigilanza e controllo sull'osservanza del Codice Etico e del Modello organizzativo, può segnalare o richiedere l'applicazione delle sanzioni all'organo dirigente o agli amministratori della Società.

Ogni contestazione di addebito disciplinare deve essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'Organismo di Vigilanza, su suo insindacabile giudizio, ritenga che la violazione contestata sia rilevante ai fini



dell'esposizione della Società al rischio di procedimento ex d.lgs. 231/01, lo stesso è chiamato a rendere parere, previo svolgimento di eventuale attività istruttoria, in ordine all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio.

7.5 Le sanzioni

7.5.1 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice o del Modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere anche nella sospensione dalla carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi e nella revoca dalla stessa.

7.5.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali, Direttore Generale e Dirigenti con delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/08//**

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti apicali, dal Direttore Generale e dai dirigenti con delega di funzioni ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sono sanzionate come segue:

- il richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice etico o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

7.5.3. Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Dirigenti non apicali

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti non apicali e da soggetti diversi da quelli previsti nel punto precedente, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 Statuto dei lavoratori, sono sanzionate come segue:

- il richiamo scritto, in caso di violazioni non gravi. Il Provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il Provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice etico o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato.

Dipendenti (operai, impiegati, quadri)

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nello specifico, si applica:

- il rimprovero verbale o il richiamo scritto, qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione, e ne viene data tempestiva comunicazione

all'Amministratore Delegato;

- il licenziamento con preavviso, in caso di grave violazione del Codice etico o del Modello tale da configurare un notevole inadempimento. Detto provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato;
- il licenziamento senza preavviso, qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Detto provvedimento è adottato dall'Amministratore Delegato.

Terzi Destinatari

La violazione, da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner commerciali comunque denominati o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice etico, ovvero l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società, dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

In particolare, i contratti devono prevedere l'applicazione di una penale ovvero una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice etico loro riferite ed espressamente indicate, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti.

7.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti

7.6.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (Es. indagini penali, tributarie o amministrative) l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento aziendale.

7.6.2 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della Legge 179/2017 – Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, inserita nella normativa 231/2001 all'art. 6, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulla condizione di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro non tollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione, che, deve valutare tempestivamente l'opportunità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione precedente per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'Ufficio Legale della Società che deve valutare la sussistenza degli estremi per esercitare l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine dell'Azienda.

- la possibilità di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'eventuale adozione di misure discriminatorie. Tale denuncia, oltre che dal segnalante, potrà essere effettuata anche dalla Organizzazione sindacale da questi indicata.

L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sarà da considerarsi nullo, così come saranno nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, qualsiasi altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, la dimostrazione che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa sarà a carico del datore di lavoro.

7.6.3 Responsabilità del segnalante

Sono causa di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso della norma quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.



8. Modello e Codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto e nella delibera 11/07 dell'Autorità, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

PARTE SPECIALE

Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Sezione B Reati societari
- Sezione C Abusi di mercato
- Sezione D Reati in materia di sicurezza sul lavoro
- Sezione E Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Sezione F Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Sezione G Delitti contro la personalità individuale
- Sezione H Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Sezione I Obblighi di separazione funzionale
- Sezione L Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Sezione M Delitti contro l'industria e il commercio
- Sezione N Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Sezione O Delitti di criminalità organizzata
- Sezione P Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Sezione Q Reati ambientali
- Sezione R Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



SEZIONE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il D.Lgs. 231/2001 tratta i Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in due articoli:

- L'art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;

- L'art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

La normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 190 del 6 novembre 2012 che ha inserito nel Decreto, il reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, a differenza della concussione, in cui il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione può avere ad oggetto il compimento, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio dovuti o contrari ai doveri del pubblico dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio.

Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono senz'altro meno significative, in quanto il comportamento concussivo dovrebbe essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e non, come accade di solito, nell'esclusivo interesse del concussore.

È bene ricordare che l'art. 14 del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta) qualifica quale "servizio pubblico" l'attività di distribuzione di gas naturale esercitata dalla Società.

1.A - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio: di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni (concessioni per aree di distribuzione, ecc.), di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione relative alla realizzazione o alla conversione di impianti di produzione o similari;
4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società;
5. comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
6. gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione richieste da norme legislative e regolamentari;
7. gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
8. gestione delle risorse finanziarie;
9. gestione assunzione del personale e di consulenti esterni.

2.A - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono:

- *Attenersi alle seguenti condotte:*

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività

nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;

- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare.

- *Nel dettaglio è vietato:*

a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

b) richiedere e usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;

c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

d) corrispondere, proporre, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a una Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;

e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;

f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli Agenti, dei Partners Commerciali, dei Collaboratori e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

g) corrispondere, proporre la corresponsione, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;

h) porre in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;

i) eludere i divieti concedendo a fini corruttivi: omaggi, contributi in natura come ad esempio sponsorizzazioni, posti di lavoro, sconti o crediti personali o altri vantaggi o altre utilità a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei loro familiari;

l) promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici e utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni ed eludere il divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

m) sottrarre, alterare o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

3.A - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

d) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;

e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a Agenti, Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e comunque non conformi all'incarico



conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

g) i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;

i) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione Amministrazione Finanza e Controllo;

l) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;

m) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. sicurezza sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati per delega specifica o per le funzioni ricoperte. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

SEZIONE B - REATI SOCIETARI

(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati Societari.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 3 del D.Lgs 11 aprile 2002 n. 61 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, dell'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari e dal comma 77 dell'art. 1 della legge 190 del 6 novembre 2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1.B - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società della struttura interna adottata e dell'inserimento dei reati indicati, tra i tanti Reati societari ne sono stati individuati alcuni relativi specificatamente a: Redazione dei Bilanci e delle Relazioni periodiche, per i quali sono potenzialmente a rischio:

- la tenuta della contabilità generale;
- la elaborazione e la redazione dei bilanci infrannuali;
- la elaborazione e la redazione dei bilanci annuali;
- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- la distribuzione di utili e riserve;
- la gestione dei Rapporti con le Società di Revisione e dei Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

2.B - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

La Società ha incaricato, con apposito contratto, Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., holding operativa di Gruppo SGR della tenuta della contabilità generale, della elaborazione e redazione dei bilanci annuali e infrannuali, della predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale riguardo la situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società, della gestione dei rapporti con le Società di Revisione e con le Autorità Pubbliche di Vigilanza e della predisposizione di tutte le dichiarazioni di carattere fiscale.

Bilanci e relazioni periodiche

Per salvaguardare la Società da qualsiasi rischio relativo i Reati Societari per le attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società ed, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali, dovrà essere rilasciata dal Direttore Amministrativo di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. un'apposita dichiarazione, convalidata dal Legale Rappresentante della Società, attestante:

- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- la corretta ripartizione di utili (o acconti sugli utili) o di riserve.

La dichiarazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

Nella attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale ed in particolare alle Pubbliche Amministrazioni, riguardo alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria, fiscale della Società ed in generale nella predisposizione di comunicazioni di qualsiasi dato di carattere amministrativo o fiscale verso la Pubblica Amministrazione, la comunicazione deve avere il benestare scritto preventivo del Direttore Amministrativo di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A..

Rapporti con le Società di Revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) identificazione del personale all'interno della Direzione Amministrativa e Finanziaria di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. nonché del personale della Società, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- b) possibilità per i responsabili delle società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza della Società per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato



considerate;

c) divieto di attribuire, alle società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo gruppo delle società di revisione, incarichi di consulenza.

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse sia da parte di Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. che dei responsabili della Società, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità.

Le comunicazioni predisposte da Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. dovranno essere inviate al responsabile della Società che ha l'obbligo della trasmissione, per posta elettronica con la chiara indicazione dei tempi e delle modalità di trasmissione.

In caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, dovrà essere assicurata una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti.

Il responsabile incaricato di cui al precedente punto, provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Corruzione tra privati

La Legge 190/2012 - Anticorruzione - ha inserito fra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, l'art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati -, prevedendo la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote in caso di commissione del reato, che consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti di altre società: amministratori, direttori generali, dirigenti ed anche chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, è necessario che derivi un documento, anche di natura non patrimoniale, dal compimento o dall'omissione dell'atto nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

In considerazione delle attività svolte dalla Società, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati:

- la gestione dei clienti e dei rapporti con la concorrenza;
- gli approvvigionamenti di beni e servizi e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- gli acquisti di servizi e consulenze;
- la gestione del personale;
- la gestione di donazioni e sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
- la gestione della liquidità.

A titolo di puro esempio esaminiamo ipotesi in cui potrebbe manifestarsi una condotta delittuosa:

- il responsabile vendite corrompe il responsabile acquisti della società cliente per far sì che questa acquisti i prodotti proposti oppure che questa acquisti i prodotti proposti benché ci siano sul mercato fornitori più competitivi;
- il responsabile ricerca e sviluppo corrompe il personale della società concorrente al fine di acquisire informazioni riservate su un nuovo prodotto;
- il responsabile acquisti corrompe il fornitore per ottenere uno sconto (oltre il limite previsto) sulla fornitura di beni/servizi;
- il responsabile qualità corrompe il consulente per ottenere una certificazione per cui la Società non ha i requisiti.

Al fine di evitare il verificarsi del reato di corruzione tra privati previsto dal Decreto Legislativo n. 231/01, per tutti i Destinatari del presente Modello, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, si prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a

situazioni di conflitto potenziale.

In particolare dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, con la possibilità di documentare e verificare ogni operazione;
2. astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurla ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. A puro titolo di esempio, è suscettibile di essere intesa come volto ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: a) la liberalità offerta nel contesto di una situazione in cui colui che lo riceve abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione che possa influenzare l'attività della Società;
b) la natura o il valore della liberalità sia eccedente le normali pratiche;
3. astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte i (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
4. astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Fornitori e Partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigente in ambito locale.



SEZIONE C - ABUSI DI MERCATO

(art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del TUF)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati di Abuso di Mercato.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 quale recepimento della direttiva del Parlamento europeo 2003/6/CE del 28 gennaio 2003.

Le tipologie di reato sono relative all'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (TUF).

Nell'abuso di informazioni privilegiate l'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della società, qualcuno in possesso di un'informazione privilegiata, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta, oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione.

Nella manipolazione del mercato l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della società diffonda notizie false, compia operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

1.C - Potenziali aree a rischio

Per le tipologie di reato previste dall'art. 25-sexies del Decreto, non sono individuabili attività a rischio per la Società, e il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tali reati.

SEZIONE D - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Alle precedenti ipotesi di reati si aggiunge quella introdotta dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

La nuova disciplina prevede la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per la prima volta, quindi, l'ente risponde anche di reati colposi, cioè di un evento lesivo cagionato non volutamente, ma frutto dell'inosservanza di regole cautelari: il datore di lavoro che violi, anche colposamente, una prescrizione finalizzata alla tutela dell'ambiente lavorativo, da cui derivi la lesione della vita o dell'integrità psicofisica in forma almeno grave del lavoratore, attiva la contemporanea emersione della responsabilità della persona giuridica.

1.D - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 septies del Decreto:

- a) attività di costruzione di impianti sia presso gli stabilimenti della Società che sui cantieri tramite l'impiego di personale interno e esterno alla Società;
- b) attività di manutenzione di impianti e macchinari tramite l'impiego di personale interno o esterno alla Società;
- c) attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi e delle attrezzature ad uso della Società;
- d) attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
- e) accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e soggetti esterni tra i quali sono inclusi anche i clienti.

2.D - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 3.5 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, istituito ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Fermo restando quanto sopra, i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla società;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- c) fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- d) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- e) seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;
- f) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- g) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

- È, inoltre vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento della attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificamente identificate per gli interventi richiesti;



- d) accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- e) per i Fornitori utilizzare: macchinari e attrezzature, strumenti e utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali, di proprietà della Società.

3.D - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08, ed in particolare dell'art. 30 del medesimo decreto, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali sia controllato che:

- a) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività e i relativi cicli di produzione;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- c) il Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentati e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- e) il Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti e la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- f) i dirigenti e i preposti siano tenuti ad sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;
- g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possono esserne coinvolti;
- h) i lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- i) non siano corrisposti compensi a Fornitori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- l) alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/08, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- m) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente modello.

SEZIONE E - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25-bis del Decreto)

L'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 ed integrato dall'articolo 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99, ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1.E - Potenziali aree a rischio

Tra i reati previsti dagli art. 25-bis del decreto, quelli che potrebbero essere commessi, sono quelli relativi alla falsità in monete, e sono potenzialmente a rischio le operazioni effettuate dalle casse contanti.

2.E - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

È necessario escludere la possibilità che denaro falso o contraffatto, incassato inavvertitamente dalle casse, sia rimesso in circolazione, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, nell'intento di evitare alla Società pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità delle monete alle autorità competenti.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati è fatto espresso divieto di:

- riciclare monete false;
- spendere monete falsificate ricevute in buona fede.

3.E - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di falsità in monete

Per gli operatori delle casse deve essere fatto espresso divieto di:

- cambiare assegni alle casse;
- dare resti in contanti in caso di pagamenti di debiti da parte di clienti con assegni eccedenti l'importo a debito, eventualmente l'importo eccedente potrà essere messo a credito del cliente su fatture di successiva emissione.

Deve essere obbligatorio versare, giorno per giorno, presso gli istituti di credito il denaro incassato dalle singole casse mantenendo un fondo cassa necessario per la normale gestione.

Nel caso in cui ci si accorga di avere in cassa monete false, le stesse devono essere allegate all'opposto modello ed inviate al Legale Rappresentante della società che, ricevute le banconote, deve esporre denuncia alle autorità competenti ai sensi dell'Articolo 333 del Codice di procedura penale.



SEZIONE F - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(art. 25-quater del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

La presente Sezione si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999.

Le tipologie di reato sono relative a:

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Assistenza agli associati;
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Condotte con finalità di terrorismo;
- Attentato con finalità di terroristiche o di eversione;
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Istigazione a commettere i reati indicati;

1.F - Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalla Società, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'art. 25-quater del Decreto.

SEZIONE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25-quater1 e 25 quinquies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Negli art. 25 quater-1 e 25 quinquies del decreto sono indicati i delitti contro la personalità individuale che possono essere contestati alla Società a cui appartiene l'autore materiale del reato.

La commissione di questi reati viene sanzionata anche nei confronti degli enti che organizzano o gestiscono attività vietate dalla normativa in esame.

I reati rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili ai delitti di violazione dei diritti fondamentali della persona, di abusi sessuali, di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

1.G - Potenziali aree a rischio

Tra i reati previsti dagli art. 25 quater-1 e 25 quinquies del decreto, quelli che potrebbero essere commessi anche inconsapevolmente sono la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico e sono potenzialmente a rischio tutte le attività svolte da dipendenti della Società legate all'uso di videotermini, di cellulari e di strumenti fotografici e di qualsiasi altro strumento informatico che permetta un collegamento con la rete internet della Società, sia nelle strutture aziendali sia in altri ambienti.

2.G - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In Italia la semplice detenzione di materiale pedopornografico (ad esempio nel proprio computer, telefonino, smartphone o altro) costituisce reato. In questo caso il legislatore ha inteso non lasciare immune da sanzioni nessun possibile comportamento che riguardi lo sfruttamento di minori a fini sessuali, e l'ampissima formulazione della norma non lascia adito ad alcun dubbio.

È obbligatorio escludere la possibilità che su strumenti informatici riferibili alla Società siano presenti immagini e materiali pornografici prodotti mediante lo sfruttamento sessuale dei minori. Chi riceve da un mittente conosciuto o non conosciuto un'e-mail cui è allegata una foto o un filmato dai contenuti osceni ed avente come oggetto un minore (o comunque un soggetto che appaia avere meno di 18 anni) è obbligato a distruggerla immediatamente, poiché lasciandola giacere nella casella della posta consapevolmente la si detiene e quindi si risponde del reato in questione.

Lo stesso discorso vale se, navigando, viene immessa da qualche programma (magari anche senza accorgersene o addirittura contro la propria volontà) del materiale analogo: non appena ci si accorge di possederlo lo si deve immediatamente sopprimere.

Inoltre, al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati, è fatto espresso divieto di:

- accedere a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- detenere, scaricare, importare, copiare da supporti informatici di qualsiasi genere, materiale relativo alla pornografia minorile;
- inviare materiale relativo alla pornografia minorile.

3.G - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti contro la personalità individuale

Per ridurre al minimo il rischio che i reati indicati possano essere commessi devono essere adottate una serie di misure di contrasto legate alle attività svolte nell'ambito della Società:

- i Sistemi informativi devono regolare la navigazione internet utilizzando un sistema di filtraggio in grado di discriminare i contenuti delle pagine web con la possibilità di bloccare o consentire la navigazione all'utente secondo categorie stabilite in accordo alla Direzione Generale aggiornando il sistema di controllo degli accessi internet eventualmente utilizzando altri prodotti che dovessero essere immessi in commercio nel mercato informatico;
- gli utilizzatori di PC portatili o di qualsiasi altro strumento informatico, tramite i quali si ha la possibilità di collegarsi alla rete Internet anche al di fuori della rete aziendale e quindi anche dei controlli predisposti, devono firmare una dichiarazione predisposta dai Sistemi Informativi, di presa conoscenza e di assunzione di responsabilità in caso di utilizzo "non appropriato";
- poiché qualsiasi sistema di limitazione e controllo possa essere adottato non può, in ogni caso, risolvere il problema della possibilità di invio o ricezione di immagini pedopornografiche utilizzando altri mezzi (posta elettronica, scarico con l'utilizzo di supporti esterni, ecc.), tutti gli utilizzatori verranno informati, almeno una volta all'anno, da parte dell'OdV sui reati commettabili e sugli obblighi che si hanno utilizzando supporti informatici riferibili alla Società.



SEZIONE H - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(art. 25-octies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa: i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 per reprimere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

1.H - Potenziali aree a rischio

Anche se in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalla Società, i reati indicati all'art. 25-octies del Decreto, possono considerarsi marginali, è necessario escludere la possibilità che possano essere commessi, anche inavvertitamente, ed in particolare il reato di riciclaggio. Potenziali aree a rischio possono considerarsi le operazioni effettuate dalle casse contanti ed alle operazioni di acquisto di beni.

2.H - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati indicati è fatto espresso divieto di:

- cambiare assegni alle casse;
- dare resti in contanti in caso di pagamenti di debiti da parte di clienti con assegni eccedenti l'importo a debito;
- acquistare beni di provenienza non certa.

3.H - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

La problematica è legata ad incassi effettuati con denaro contante e con assegni e all'acquisto di beni.

Per gli incassi, a partire dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari e circolari devono essere rilasciati dalle banche e dalle poste sempre muniti della clausola di "non trasferibilità"; a meno che il cliente non abbia richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e assegni circolari in forma libera ed, in ogni caso, solo per importi inferiori a € 1.000,00 (modifica introdotta dal D.L. 201/2011), e possono essere effettuati pagamenti in contanti solo per importi inferiori a detto limite.

Per le operazioni effettuate dalle casse contanti:

- non possono essere incassati, in contanti, importi superiori ad € 999,99;
- gli assegni, sia liberi che non trasferibili, incassati da clienti, non possono essere di importo superiore a quello costituente il debito del cliente, ma solo di importo eguale o, al limite, inferiore. Questo comporta che non dovrà essere dato resto in contanti a fronte di un pagamento.

In caso di incasso di un assegno libero tratto su persona diversa dal cliente, è obbligatorio che il cliente inserisca la girata indicando, oltre la firma, anche il proprio codice fiscale.

Per le operazioni relative all'acquisto di beni, per evitare il rischio di acquisto di beni provenienti da atti illeciti è obbligatorio che gli acquisti vengano effettuati da Fornitori certificati e che il pagamento delle fatture venga effettuato solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile.

SEZIONE I - OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

Delibera dell'Autorità n. 11/07- Obblighi di separazione funzionale (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas (TIUF).

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 18 gennaio 2007 n. 11/07 (Delibera 11/07), ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (TIUF), successivamente integrato e modificato, in particolare dalla Delibera 296/2015/R/Com del 22 giugno 2015.

Gli scopi complessivi della delibera sono quelli di:

- creare condizioni che favoriscano l'apertura dei mercati in un contesto competitivo che assicuri parità di condizioni a tutti i partecipanti;
- separare le attività commerciali svolte in un mercato libero e concorrenziale, dalle attività, regolate, di gestione delle infrastrutture;
- garantire alle imprese commerciali condizioni paritetiche nell'utilizzo delle infrastrutture;
- garantire che il gestore delle infrastrutture operi in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà e che persegua unicamente la corretta gestione di un pubblico servizio.

Per raggiungere gli scopi indicati la delibera prevede la forma di **separazione funzionale**.

1.1 - La separazione funzionale

Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Gruppo SGR costituisce una impresa verticalmente integrata in quanto svolge in Italia, nel settore energetico, le attività di vendita di energia elettrica e gas naturale (attività liberalizzate), mediante la società controllata SGR Servizi, e la distribuzione di gas naturale (attività in concessione) mediante la controllata Adrigas.

Pertanto Gruppo SGR è soggetto alla disciplina della separazione funzionale prevista dalla Delibera 11/07 ed è tenuto, in particolare, a conferire autonomia decisionale ed organizzativa all'attività di distribuzione del gas naturale, separandola amministrativamente da tutte le altre attività svolte dal Gruppo, e affidandone la gestione ad un **Gestore indipendente**. Gasrimini Holding S.p.A., quale società capogruppo, deve esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale.

2.1 - Il Gestore indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal TIUF, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto a nominare quale Gestore Indipendente un membro del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9.2 del TIUF, in base al quale l'esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del Gestore Indipendente.

3.1 - Poteri del Gestore indipendente

L'articolo 12 della Delibera fissa i poteri del Gestore indipendente:

12.1 Il Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e al gruppo societario cui questa appartiene, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale.

12.2 Al Gestore Indipendente sono conferite procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi necessari all'esercizio dei suoi poteri. La nomina del Gestore Indipendente, sulla base dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10 e dei poteri di cui al presente articolo, è effettuata tramite delibera adottata dall'organo amministrativo dell'impresa.

12.3 Al Gestore Indipendente sono messe a disposizione le risorse necessarie ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali; il Gestore Indipendente dispone, altresì, dei poteri necessari a reperire adeguate provviste finanziarie anche all'esterno del dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa, per lo svolgimento delle attività di gestione o sviluppo delle infrastrutture.



4.1 - Obblighi del Gestore indipendente

L'articolo 14 della Delibera stabilisce gli obblighi del Gestore indipendente:

14.1 Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

14.2 Il Gestore Indipendente è delegato a:

- a) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra;
- b) trasmettere detto piano all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;
- c) segnalare, alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto, fornendo le opportune motivazioni in merito.

14.3 Il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture predisposto dal Gestore Indipendente individua gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale e ne riporta i costi previsti per ciascuno degli anni del piano. Il piano riporta, altresì, gli interventi effettuati nell'ultimo anno per il quale sono disponibili i relativi costi a consuntivo.

14.4 Il Gestore Indipendente assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza; a tal fine, il Gestore Indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa.

14.5 Il Gestore Indipendente redige un Programma di adempimenti nel quale indica:

- a) le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività;
- b) gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio.

14.6 Il Programma di adempimenti è inviato all'Autorità ed aggiornato su base annuale con evidenza delle variazioni intervenute rispetto all'anno precedente.

5.1 - Il Responsabile della conformità

L'art. 16 della Delibera fissa gli obblighi ed i compiti del nuovo Organismo:

16.1 Il Responsabile della conformità verifica l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal Gestore Indipendente nonché l'esistenza di aree di criticità e le azioni poste in essere dal Gestore Indipendente ai fini del superamento delle medesime.

16.2 Il Responsabile della conformità verifica l'attuazione del Programma di adempimenti redatto dal Gestore indipendente e redige una Relazione annuale sulle misure adottate, da trasmettere all'Autorità, nella quale sono illustrate, tra le altre cose, le verifiche svolte ai sensi del comma 16.1.

16.3 Il Responsabile della conformità è autorizzato ad effettuare comunicazioni all'Autorità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale senza preventiva informativa al Gestore Indipendente o all'impresa verticalmente integrata. L'Organismo di Vigilanza della Società è stato nominato Responsabile della Conformità.

6.1 - Codice di comportamento del Personale Coinvolto

Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto, oltre alle regole generali a cui devono attenersi tutti i dipendenti della Società e codificate dal presente Modello e dal Codice Etico, hanno obblighi particolari e specifici, con l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture, evitando discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse con altre società di Gruppo SGR:

a) I **rapporti con l'Autorità** devono essere improntati a principi di trasparenza, professionalità e piena collaborazione. Le comunicazioni e le segnalazioni, anche di carattere periodico, devono essere fornite in modo completo e tempestivo, nel pieno rispetto della normativa;

b) **Attività incompatibili**- Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto, nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni o dallo svolgere attività non conformi alle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione funzionale

Il Personale Coinvolto è tenuto a comunicare tempestivamente comportamenti in contrasto con le finalità del TIUF. Le situazioni o pratiche non conformi devono essere segnalate al Gestore indipendente e all'Organismo di Vigilanza.

c) **Gestione imparziale delle reti**- nella gestione delle infrastrutture deve osservare principi di trasparenza, correttezza, efficienza e apertura del mercato. Tutte le azioni, le operazioni ed i comportamenti posti in essere dal Gestore indipendente e dal Personale Coinvolto nella gestione delle infrastrutture devono essere ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale. È fatto espresso divieto di ogni comportamento atto a costituire, o che possa agevolare un accesso selettivo alle reti di distribuzione. Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto nella gestione delle infrastrutture, devono agire in modo imparziale e non usare trattamenti preferenziali verso alcun soggetto.

d) **Principio di non discriminazione**- deve perseguire il proprio successo d'impresa attraverso servizi di qualità erogati

a condizioni competitive rispettando tutte le norme a tutela di un libero mercato energetico.

Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto si devono astenere da qualsiasi comportamento discriminatorio e in particolare devono:

- applicare le procedure aziendali in modo imparziale trattando le stesse situazioni in modo identico e garantendo parità di trattamento agli utilizzatori;
- motivare espressamente qualsiasi decisione che comporti un differente trattamento tra gli utilizzatori quando ciò sia richiesto dalla natura del caso specifico;
- comportarsi, nel caso di vuoti normativi o situazioni non previste dalle procedure aziendali, secondo equità, razionalità obiettività e coerenza;
- esercitare i propri compiti conformemente ai principi di separazione funzionale previsti dalla normativa vigente.

e) Divieto di trasferimenti incrociati di risorse con altre società di Gruppo SGR –

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali parti correlate (società controllate, controllanti o collegate alla Società) che forniscono beni o servizi a favore dell'attività in regime di separazione funzionale, garantiscano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui sono entrati in possesso durante l'esecuzione della fornitura. Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, devono essere incluse clausole che vincolano i Fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;
- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal TIUF.

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente.

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra la Società e le altre società di Gruppo SGR, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato. I contratti di servizio stipulati tra la Società e le altre società di Gruppo SGR devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno dieci anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

- la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

f) Obblighi di riservatezza nella gestione di dati ed informazioni - Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono obbligati ad attenersi ai vincoli di riservatezza, in ordine al trattamento ed alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile, che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda, e degli articoli 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (di seguito, D.Lgs. 30/05) in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti "dati" e "informazioni" le notizie rilevanti attinenti l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività con particolare riguardo al personale di Gruppo SGR non coinvolto nelle attività separate funzionalmente. In particolare devono:

- acquisire e trattare solo le informazioni necessarie per le finalità in diretta connessione con le funzioni e le responsabilità ricoperte;
- acquisire e trattare i dati solo nell'ambito delle procedure specifiche e conservare e archiviare i dati stessi in modo da impedire che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati e le informazioni stessi solo all'ambito delle procedure specifiche o su autorizzazione espressa del proprio responsabile di funzione e comunque, in ogni caso, solo dopo aver verificato che le informazioni siano divulgabili. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente individua e definisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili connesse all'attività che amministra, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare, da parte del Gestore Indipendente e del Personale Coinvolto, un utilizzo abusivo delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti al Gruppo SGR.

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Gestore Indipendente e dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione, da qualunque causa determinata, e anche in caso di trasferimento a società



partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società. In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/05, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle utilities ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- l'obbligo ha efficacia su tutto il territorio italiano.

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di specifiche richieste, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

g) **Incentivi economici** - È espressamente vietato al Gestore indipendente accettare sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza. In particolare, sono vietati sistemi incentivanti connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrate dal Gestore indipendente e, in ogni caso quelli connessi con le attività di acquisto e vendita di gas naturale e di energia elettrica.

Il Gestore indipendente non può detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre società dell'impresa verticalmente integrata, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

È fatto espresso divieto al Gestore indipendente ed al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali, accettare per sé o per altri incentivi economici non legati all'attività separata funzionalmente e in contrasto con le finalità della separazione funzionale.

Tale divieto non si applica nei confronti del Personale Coinvolto con mansioni gestionali inerenti processi di supporto e servizio all'attività in regime di separazione funzionale.

Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società diversa da quella per cui opera il Gestore Indipendente.

h) **Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione** - Il Gestore indipendente ed il Personale Coinvolto sono tenuti a non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine di altre società operanti nei segmenti liberalizzati della filiera e non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo siano in contrasto con una leale concorrenza.

i) **Meccanismi sanzionatori** - La violazione delle norme del Codice di comportamento costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal presente Modello 231 nella parte relativa al sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla Società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti o lettere di incarico.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

SEZIONE L - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(art. 24-bis del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Delitti informatici ed il Trattamento illecito di dati.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 quale ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

La "Convention on Cybercrime", firmata a Budapest il 23/11/2001, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati, in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia esclusivamente sotto forma elettronica.

Il suo obiettivo rimane la realizzazione di una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata. In particolare, tende ad armonizzare le fattispecie di reato riguardanti la criminalità informatica, a dotare i Paesi firmatari della Convenzione degli strumenti necessari allo svolgimento delle indagini e al perseguimento dei crimini correlati all'area informatica ed a costruire un efficace sistema di cooperazione internazionale.

L'Italia ha ratificato la Convenzione, con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, che opera sostanzialmente su tre piani: quello del diritto sostanziale (sono state introdotte nel codice penale diverse "nuove" fattispecie di reato), processuale e della rilevanza penale di alcune condotte in ambito aziendale.

1.L - Potenziali aree a rischio

Le nuove norme avranno significativa incidenza in ambito aziendale in quanto tutte le ipotesi di reato informatico commesso dalle singole persone fisiche sono estese anche alle persone giuridiche (aziende ed enti di varia natura).

A dover preoccupare le aziende non è solo l'estensione della responsabilità a tutti i delitti informatici, ma la circostanza che la stessa possa essere imputata anche nelle ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore materiale del reato. Ne consegue che la mancata individuazione del responsabile materiale, frequente in questi casi, possa impedire di capire esattamente al magistrato le motivazioni dell'illecito e quindi determinare un'attribuzione di responsabilità anche quando l'autore del reato abbia agito per fini esclusivamente personali e non nell'interesse del suo datore di lavoro.

Di fronte a tale nuova prospettiva l'azienda sarà inevitabilmente costretta a studiare delle strategie preventive ed idonee, da un lato, ad impedire la commissione di reati informatici al suo interno e, dall'altro, in grado di escludere una sua responsabilità nelle ipotesi in cui le misure adottate non siano state in grado di evitare la commissione del reato.

In considerazione delle attività svolte dalla Società della struttura interna adottata e l'inserimento dei reati indicati sono soggetti potenzialmente a rischio tutti coloro che fanno uso di videoterminali.

2.L - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno dei destinatari del Modello assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- a) falsificare un documento informatico pubblico o privato;
- b) introdursi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- c) abusivamente procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza;
- d) diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema;
- e) fraudolentemente intercettare, impedire, interrompere o rilevare comunicazioni relative ad un sistema informatico;
- f) fuori dai casi consentiti dalla legge, installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- g) distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui;
- h) commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- i) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;



- l) attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- m) violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, per i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

3.L - Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Poiché per poter commettere i reati indicati è indispensabile l'utilizzo della rete internet, i Sistemi informativi, per diminuire il rischio che questa tipologia di reato possa essere commessa, devono attuare una regolazione della navigazione in internet attraverso un sistema di content filtering in grado di discriminare i contenuti delle pagine web con la possibilità di bloccare o consentire la navigazione all'utente secondo categorie di navigazione stabilite in accordo alla Direzione Generale, monitorando, oltre gli accessi, anche gli strumenti e/o i programmi utilizzati per l'accesso.

Gli utilizzatori di PC portatili, tramite i quali si ha la possibilità di collegarsi alla rete Internet anche al di fuori della rete aziendale e quindi anche dei controlli predisposti, dovranno firmare una dichiarazione nella quale siano chiarite in maniera inequivocabile le attività e le funzioni che costituiscono reato o che sono contrarie al Codice Etico con l'assunzione di responsabilità da parte degli utilizzatori, in caso di utilizzo "non appropriato".

SEZIONE M - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis 1 del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i delitti contro l'industria ed il commercio.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" atte a prevenire l'illecita concorrenza, le frodi nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine e la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati con la contraffazione di marchi.

1.M - Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalla Società, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'art. 25-bis 1 del Decreto.



SEZIONE N - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25 nonies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-nonies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i delitti in materia di Violazione dei diritti di autore.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" atta a tutelare sia il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera d'ingegno sia, seppur marginalmente, il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera, nonché tutti i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore stesso.

Le fattispecie di reato cui l'art. 25-nonies rinvia, sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la messa a disposizione del pubblico, attraverso rete telematica, di opere d'ingegno protette o la duplicazione e commercializzazione di software e banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, quanto la diffusione abusiva di opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o di servizi criptati per la decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.

1.N - Potenziali aree a rischio

Il nuovo art. 25-nonies che tutela il diritto d'autore prevede, in caso di commissione del reato, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote ed una sanzione interdittiva fino ad un anno per:

- l'immissione sui sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo di connessioni di qualsiasi genere di opere dell'ingegno o parte di esse in qualsiasi modo preservate anche quando tali fattispecie di reato sono commesse su opere altrui non destinate alla pubblicazione, allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati;
- l'abusiva duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore;
- l'importazione, la distribuzione, la vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti su supporti privi di contrassegno SIAE, nonché per la predisposizione di mezzi atti ad eludere o asportare i dispositivi di protezione di un programma per elaboratore;
- l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno rivolte al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi, videogrammi di opere musicali, cinematografiche e audiovisive; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali e multimediali;
- la fraudolenta produzione, la vendita, l'importazione, la promozione o l'installazione e l'utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti degli stessi che consentono di decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma analogica e digitale.

La decisione operata dal legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 anche quelle tipologie riguardanti la tutela della proprietà industriale e intellettuale, rientra nella lotta alla contraffazione e prevede l'inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie di reato che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore o utente finale.

Considerato l'uso sempre più diffuso in ogni area della società di videoterminali e l'inserimento nella normativa 231 dei nuovi-reati presupposto, ne scaturisce che tutte le aree sono potenzialmente a rischio per la commissione dei reati indicati.

La normativa 231/2001 all'art. 5, precisa che "l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio" per cui la commissione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore potrebbe essere considerata non grave e non inquadabile "nel suo interesse e a suo vantaggio", ma il giudice ha più volte ribadito nelle sentenze in cui sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Decreto, che qualsiasi risparmio di costi è considerato interesse e vantaggio per l'azienda.

2.N - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio e di predisposizione delle procedure per la prevenzione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore

Il nuovo articolo ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa una numerosa serie di

delitti contenuti nella legge 633/1941 "Legge sui diritti d'autore".

Per le attività svolte dalla Società solo alcuni dei reati previsti presentano effettivi rischi sia per la pericolosità sia per il numero delle persone che potrebbero commetterli, per cui le modalità operative di contrasto che devono essere intraprese per contenere il rischio di commissioni di tali reati saranno diverse ed articolate.

In linea generale devono essere sensibilizzati gli utilizzatori di apparati informatici al loro corretto utilizzo ed alla pericolosità per tutti i reati relativi alla legge sui diritti d'autore potenzialmente commettabili anche inconsapevolmente, mediante comunicazioni interne effettuate almeno una volta all'anno.

- Per le ipotesi di reato previste dall'art. 171 primo comma lettera a-bis e terzo comma – *mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta da diritti d'autore* – devono essere svolti accurati controlli sui contenuti che "transitano" sui server di proprietà della Società, anche qualora siano gli utenti stessi ad inserire i contenuti direttamente e senza filtro preventivo del gestore. I controlli devono essere effettuati dal Responsabile dei sistemi informativi.

- Per le ipotesi di reato previste dall'art. 171-bis – *abusiva duplicazione di programmi software o utilizzo di programmi per un numero di licenze eccedenti quelle acquistate* -, devono essere predisposti una serie di controlli particolarmente accurati in quanto, sia per il numero delle persone che potenzialmente potrebbero commettere il reato, sia per la ritenuta non punibilità generalmente invalsa da parte degli utilizzatori relativamente a questi reati, il rischio è sufficientemente elevato. I controlli, effettuati dall'area Sistemi Informativi e sotto il diretto controllo del suo Responsabile, devono prevedere:

- predisposizione di un inventario dei PC utilizzati e dei programmi che sono stati correttamente installati. La registrazione deve essere effettuata al momento dell'acquisto del corpo macchina con l'indicazione anche della bolla e della fattura e con la possibilità di facile individuazione dell'apparecchiatura mediante l'applicazione di apposita etichetta. L'inventario deve essere tenuto aggiornato inserendo tutti i software successivamente installati;

- comunicazione a tutti gli utilizzatori dell'assoluto divieto di installare qualsiasi programma senza richiesta e autorizzazione dei Sistemi Informativi;

- utilizzo di un software di controllo in grado di inventariare i programmi installati su tutte le macchine al momento in cui si collegano alla rete aziendale permettendo così la verifica della effettiva corrispondenza con le licenze acquistate.

- Per le ipotesi di reato previste dall'art. 171-ter – *abusivo scarico o utilizzo di musica, filmati, fotografie o qualsiasi altro prodotto coperto da diritto di autore* – occorre fare alcune considerazioni:

lo scarico e l'utilizzo, per fini del tutto personali di musica, filmati, fotografie o qualsiasi altro prodotto coperto da diritto di autore, scaricati abusivamente, non costituisce reato rilevante per la normativa 231 (ricade però sotto il Codice Etico all'art. 32 – Diligenza nell'utilizzo delle risorse aziendali), al contrario non è consentito rendere disponibile sulla Intranet aziendale o utilizzare per dépliant, filmati pubblicitari o rendere pubblici in qualsiasi altra maniera, musica, filmati, fotografie o qualsiasi altro prodotto coperto da diritto di autore, scaricato abusivamente e senza versare i diritti di autore.

Considerato il numero estremamente limitato di utilizzatori che possono incorrere, anche inconsapevolmente, nel reato, vengono effettuati da parte dell'OdV incontri periodici con tutte le persone che svolgono le attività potenzialmente a rischio.

- Per le ipotesi di reato previste dall'art. 171-octies – *abusivo utilizzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisivo ad accesso condizionato*-, considerata l'oggettiva difficoltà nel poter effettuare verifiche, tutti gli utilizzatori sono periodicamente informati dall'OdV sui reati commettabili o sugli obblighi che si hanno utilizzando supporti informatici della società. L'informazione può avvenire sia tramite riunioni specifiche, sia tramite comunicazioni interne.



SEZIONE O - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(art. 24 ter del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Delitti di criminalità organizzata.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dall'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" atte a prevenire i reati di: associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione.

1.0 - Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra indicate, ai soggetti destinatari degli obblighi ed alle attività esercitate dalla Società, si ritiene che non esistano aree a rischio dei reati previsti dall'art. 24-ter del Decreto.

SEZIONE P - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa il Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale".

1.P - Potenziali aree a rischio

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo all'art. 377 bis del codice penale.

In tale reato soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (amministratore, consigliere o sindaco, responsabile o dirigente, dipendente, soggetto terzo che agisce in nome e per conto della Società), e, un altro soggetto imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di esempio, nella ipotesi che vengano indagati l'Amministratore Delegato ed in concorso il Responsabile Amministrativo per reati societari o altri reati commessi nell'ambito della propria attività o ruolo all'interno dell'azienda, il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altre utilità, induce il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società. Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.



SEZIONE Q - REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa i Reati Ambientali.

Questa modifica si inserisce all'interno delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, quale attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni. La modifica è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

1.Q - Potenziali aree a rischio

In un periodo di grande attenzione per le conseguenze sull'ambiente delle attività commerciali e industriali, il Decreto 121/2011 allarga a 360 gradi la responsabilità delle imprese in materia ambientale e prevede, a carico delle Società, sanzioni pecuniarie, interdittive (fino a sei mesi) e persino la chiusura definitiva dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e attività di inquinamento doloso dei mari. In considerazione delle attività svolte dalla Società della struttura interna adottata e dell'inserimento dei reati indicati, tra i tanti Reati ambientali ne sono stati individuati tre che potrebbero essere commessi anche per mancata conoscenza delle norme:

- gestione dei rifiuti;
- inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- emissioni in atmosfera.

2.Q - Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio e di predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali

Vengono esaminate le problematiche relative ai reati ambientali individuati a rischio e le diverse modalità operative da tenersi dalla Società.

La gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è regolamentata dal Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) che chiarisce alcuni concetti:

- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore iniziale di rifiuti è il soggetto la cui attività produce rifiuti in luoghi di produzione quali: ufficio, stabilimento, deposito, magazzino;
- in ogni luogo di produzione dei rifiuti si deve obbligatoriamente tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- ogni produttore di rifiuti deve gestire, trasportare e smaltire i propri rifiuti e ne è responsabile fino al ritorno della documentazione fornita dallo smaltitore.

Per le attività svolte dalla Società i rifiuti possono essere prodotti dalla gestione e manutenzione di impianti e dalla gestione degli uffici.

Manutenzione di reti ed infrastrutture

Il Testo Unico Ambientale, all'art. 230 si occupa in maniera specifica dei "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" chiarendo al comma 1 che:

"Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento."

Questa modalità operativa è valida solo se si verificano tre condizioni vincolanti:

- deve essere riferita esclusivamente alle attività di manutenzione delle reti di distribuzione;
- deve essere effettuata per consentire la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad una eventuale riutilizzo del materiale, quindi non deve essere trasportato materiale che è rifiuto dall'origine, tipo i fanghi o materiali edili;
- la valutazione tecnica deve essere obbligatoriamente effettuata e verbalizzata ed il materiale diventa rifiuto solo dopo

tale valutazione.

Fatto salvo quanto esposto si deve operare nella seguente maniera:

- i materiali prelevati sui vari cantieri compresi i contatori sostituiti agli utenti e quelli derivanti dalla manutenzione delle cabine REMI, vengono trasferiti nella struttura da cui dipende il manutentore, e, se non viene effettuata immediatamente la valutazione tecnica, allocati in una zona specifica diversa dal deposito temporaneo dei rifiuti;
- viene effettuata una valutazione tecnica (verbalizzata) sulla possibilità di riutilizzo e in caso negativo, il materiale diventato rifiuto viene accatastato nel deposito temporaneo e annotato nell'apposito registro di carico e scarico;
- le unità operative esterne, per agevolare le operazioni di smaltimento, possono locare i materiali prelevati sui vari cantieri, in un deposito e periodicamente trasferirli, almeno una volta al mese, con il corredo del documento di trasporto, al deposito di Rimini, dove verrà effettuata la valutazione tecnica;
- i rifiuti devono essere smaltiti da ditte specializzate che devono rilasciare regolare attestazione. La vendita dei materiali metallici effettuata da anni da Adrigas è un modo corretto di smaltimento.

Gestione degli uffici

Negli uffici della Società vengono prodotti rifiuti considerati equiparabili ai rifiuti urbani quali carta, plastica pulita e vetro, smaltibili direttamente nei cassonetti. La Società utilizza materiale informatico di proprietà di terzi che provvedono a gestire tutti i rifiuti derivanti dalle manutenzioni e dalla sostituzione delle apparecchiature. I materiali d'uso, quali toner e batterie, vengono stoccati nei depositi temporanei esistenti presso ogni ufficio dove vengono registrati e smaltiti secondo le normative vigenti.

Inquinamento del suolo e del sottosuolo - Bonifica di siti contaminati

L'art. 239 del Testo Unico Ambientale disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Può essere a rischio per questo tipo di reato l'attività di manipolazione, trasporto e travaso dell'odorizzante effettuate presso tutte le centrali REMI e presso il deposito di odorizzante sito a Rimini.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o in caso di individuazione di una contaminazione storica il Responsabile deve:

- attuare le prime misure di prevenzione;
- darne immediata comunicazione (entro 24 ore) a Comune, Provincia, Regione e Prefetto;
- effettuare una indagine preliminare per valutare se le concentrazioni dei contaminanti sono superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).
- qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il Responsabile deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in emergenza adottate, nei successivi trenta giorni presentare il "piano di caratterizzazione" che deve essere autorizzato nei trenta giorni successivi dalle autorità competenti.

Per limitare al massimo il rischio di commissione dei reati indicati è necessario:

- predisporre procedure stringenti di controllo dei siti potenzialmente a rischio di contaminazione, effettuando ispezioni periodiche ed intervenendo preventivamente in caso di potenziale rischio di inquinamento;
- predisporre apposite procedure che indichino il percorso da seguire, se, malgrado i controlli, avviene l'inquinamento di un sito, fissando in maniera chiara ed inequivocabile le responsabilità.

Emissioni in atmosfera

L'art. 271 del Testo Unico Ambientale disciplina i valori di emissione in atmosfera e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti configurando un reato nei confronti di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, in particolare se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, o se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

Per questo tipo di reato sono potenzialmente a rischio le attività di verniciatura e saldatura effettuate dalla Società nell'officina di via Varisco a Rimini.

Per limitare al massimo il rischio di commissione dei reati indicati è necessario:

- predisporre normative stringenti di controllo periodico delle emissioni nell'atmosfera seguendo in maniera corretta tutte le prescrizioni, ed intervenendo sollecitamente sull'impianto in caso di avvicinamento ai valori limite fissando le modalità esecutive e le responsabilità.



SEZIONE R - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(art. 25 duodecies del Decreto)

Negli Allegati 1 e 2 del Modello sono elencati i reati previsti dal Decreto.

Il nuovo art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 ha inserito tra i reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il costante processo di armonizzazione degli ordinamenti statuali europei ha determinato la modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (DLgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, andando così a creare una barriera comune a tutti gli Stati al fine di arginare il fenomeno del lavoro nero, in quanto, oltre ad essere deprecabile in sé, falsa la concorrenza tra le imprese e penalizza quelle che operano correttamente e secondo principi etici.

La normativa crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgano di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'esplicito richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale, oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex DLgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), che ha introdotto l'art. 25-duodecies al Decreto 231, sancisce: "1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Sono previste circostanze aggravanti se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

1.R - Potenziali aree a rischio

Per questa tipologia di reato non sono individuabili attività a rischio per la Società, e il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società, sono elementi già sufficienti per ritenere accettabile il rischio di commissione di tale reato.

Particolare attenzione dovrà, invece, essere esercitata in caso di appalti effettuati con ditte, con l'inserimento nei contratti di clausole chiare e stringenti relative all'argomento.

ALLEGATI

Allegato 1 - REATI PREVISTI DAL DECRETO

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.)
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316-ter c.p.)
- *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee* (art. 640 2° comma, n. 1 c.p.)
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.)
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico* (art. 640-ter c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria* (art. 491-bis c.p.)
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico* (art. 615-ter c.p.)
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615-quater c.p.)
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (art. 615-quinquies c.p.)
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quater c.p.)
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617-quinquies c.p.)
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici* (art. 635-bis c.p.)
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità* (art. 635-ter c.p.)
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici* (art. 635-quater c.p.)
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità* (art. 635-quinquies c.p.)
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica* (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.)
- *Associazione di tipo mafioso* (art. 416-bis c.p.)
- *Scambio elettorale politico-mafioso* (art. 416-ter c.p.)
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 630 c.p.)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo* (Legge 203/91)
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo* (art. 407, comma 2, lett. a) numero 5 c.p.p.)

Concussione, indizione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

- *Concussione* (art. 317 c.p.)
- *Corruzione per l'esercizio della funzione* (art. 318 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p.)- *Circostanze aggravanti* (art. 319-bis c.p.)
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p.)
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater c.p.)
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.)
- *Pene per il corruttore* (art. 321 c.p.)
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.)
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.)
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.)
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.)
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.)
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.)



- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 1° e 2° comma c.c.)*

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

(art. 25-quater del Decreto)

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270- quinquies.1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*
- *Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1)*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976 art. 2)*
- *Sanzioni (Legge n. 422/1989 art. 3)*
- *Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979 art. 5)*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)*

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(art. 25-quater, 1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale

(art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater, 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. n. 58/1998 art. 184)- Manipolazione del mercato (D.lgs. n. 58/1998 art. 185)

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-nonies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Legge n.633/1941 art. 171, comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (Legge n.633/1941 art. 171, comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Legge n.633/1941 art. 171-bis comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Legge n.633/1941 art. 171-bis comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (Legge n.633/1941 art. 171-ter)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Legge n.633/1941 art. 171-septies)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Legge n.633/1941 art. 171-octies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)



- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Legge 152/06 art.137)*
- *Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 art.256)*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Legge 152/06 art.257)*
- *Traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 art.259)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Legge 152/06 art.258 comma 4)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 art.260)*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (Legge n.152/2006, art. 260-bis)*
- *Sanzioni (Legge n. 152/2006, art 279)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (Legge 202/07 art. 8)*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Legge 202/07 art. 9)*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/1993 art. 3)*

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 286/1998 art. 22 comma 12-bis)*

Allegato 2 - ILLUSTRAZIONE DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto)

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis Cod. Pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

3. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 2° comma n. 1 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto)

6. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491 bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque falsifichi un documento informatico pubblico o privato. Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

7. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato viene considerato particolarmente grave se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;



4) se il reato riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

8. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

9. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

10. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al punto precedente.

Il reato viene considerato particolarmente grave se è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

11. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

12. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici (Art. 635 bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

13. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, in particolare se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

14. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

15. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, in particolare se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero se questo sono resi, in tutto o in parte, inservibili ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

16. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640-quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violano gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

17. Associazione per delinquere (Art. 416 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, per coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, per il solo fatto di partecipare all'associazione e per i capi e per i promotori.

L'ipotesi di reato si configura in particolare se l'associazione a delinquere è finalizzata alla riduzione o al mantenimento

in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le disposizioni sull'immigrazione clandestina.

18. Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

19. Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

20. Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

21. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR n. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, per chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e per chi partecipa all'associazione.

22. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

23. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma. 2 lett. a) numero 5 Cod. Proc. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque eserciti la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. Vanno escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Concussione, indizione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)

24. Concussione (art. 317 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

25. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. Pen.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

26. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 Cod. Pen.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o



dell'incaricato del pubblico servizio.

27. Circostanze aggravanti (art. 319-bis Cod. Pen.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

28. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

29. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

30. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta le promesse.

31. Pene per il corruttore (art. 321 Cod. Pen.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 del codice penale, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

32. Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

33. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati indicati dagli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p. vengano commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e di valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

34. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di contraffazione od alterazione di monete, ovvero nella utilizzazione, messa in circolazione, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui vengano riciclate monete false o contraffatte ricevute in pagamento nelle casse.

35. Alterazione di monete (art. 454 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di alterazione di monete nazionali od estere, aventi corso legale nello Stato o fuori, scemandone il valore, oppure, di concerto con chi le ha alterate ovvero con un intermediario, detiene, spende, introduce nel territorio dello Stato, mette in circolazione, acquista o riceve monete alterate.

36. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di detenzione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione.

37. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

38. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori bollati contraffatti.

39. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

40. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

41. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque, non avendo concorso alla contraffazione o alla alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

42. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

43. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

44. Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero eserciti mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

45. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, in particolare se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri Enti pubblici.

46. Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

47. Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, in particolare se si tratta di oggetti preziosi.

48. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

49. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

50. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Art. 517-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, oppure chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

51. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, oppure chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

52. False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)

L'ipotesi di reato si configura per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione



è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

53. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.)

L'ipotesi di reato si configura, salvo che costituiscano più grave reato, se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. In particolare quando i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). In questo caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

54. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

L'ipotesi di reato si configura per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

55. Impedito controllo (art. 2625-comma 2 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

56. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

57. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 Cod. Pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

58. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

59. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

60. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

61. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

62. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

63. Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione.

2. Si applica la pena della reclusione se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

64. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

65. Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

66. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.



Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del Decreto)

67. Associazioni sovversive (art. 270 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

68. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un Organismo internazionale.

69. Assistenza agli associati (art. 270-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis Cod. Pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

70. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un Organismo internazionale.

71. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un Organismo internazionale.

72. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte, ed anche chi deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo.

73. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 Cod. Pen)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

74. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies Cod. Pen.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

75. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

76. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali. Costituisce aggravante se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali o se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

77. Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi con le finalità di terrorismo procura a sé o ad altri materia radioattiva, crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, ed anche chi con le finalità di terrorismo, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Tale reato si configura anche quando la condotta descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

78. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

79. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

80. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 Cod. Pen.).

81. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302. In particolare per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione ed anche per il solo fatto di partecipare all'associazione. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

82. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura quando per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, per coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano o per il solo fatto di partecipare alla banda armata. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

83. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

84. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo, con aumento della pena se l'autore consegue l'intento o se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio o la morte di una o più persone.

85. Danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

86. Sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa o se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, in particolare chi:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

87. Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale (delitto tentato), non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

88. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commisce un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità



di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1 del Decreto)

89. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. (Art. 583-bis. Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, oppure provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Delitti contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

90. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

91. Prostituzione minorile (art. 600-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

92. Pornografia minorile (art. 600-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche ovvero faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

Il reato si configura anche nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

93. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter Cod. Pen., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

94. Pornografia virtuale (art. 600 quater1 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter Cod. Pen., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

95. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

96. Tratta di persone (art. 601 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

97. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 Cod. Pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 Cod. Pen..

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse econo-

niche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

98. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno in particolare se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

99. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi al materiale pornografico virtuale o derivante da iniziative turistiche atte allo sfruttamento della prostituzione minorile, o che derivi da violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, adescamento di un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

100. Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. n. 58/98 TUF art. 184)

l'illecito si commette nel caso in cui, nell'ambito della società, qualcuno, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquisti, venda o compia operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunichi l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomandi o induca altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se rispetta due condizioni: si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento come sopra descritto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per "strumenti finanziari" si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i "derivati su merci". Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci, ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

101. Manipolazione del mercato, ((D.lgs. n. 58/98 TUF art. 185)

l'illecito si commette qualora chiunque all'interno della società diffonda notizie false, compie operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato



dalla notizia o dall'operazione.

Per la definizione di strumenti finanziari e di derivati su merci si rinvia a quanto stabilito al punto precedente.

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

102. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con aggravante se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, o soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

103. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque cagiona per colpa una lesione, con aggravante se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare, nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

104. Ricettazione (art. 648 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

105. Riciclaggio (art. 648-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

106. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

107. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti

dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25 nonies del Decreto)

108. *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa* (Legge n.633/1941 art. 171, comma 1 lett. a) bis)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è aggravata se i reati indicati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

109. *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione* (Legge n.633/1941 art. 171, comma 3)

La violazione commessa comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno.

110. *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori* (Legge n.633/1941 art. 171-bis comma 1)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ed anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

111. *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati* (Legge n.633/1941 art. 171-bis comma 2)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

112. *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa* (Legge n.633/1941 art. 171-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in



pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, (Art. 102-quater Titolari di diritti d'autore e di diritti connessi, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

113.- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (Legge n.633/1941 art. 171-septies)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

114.- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (Legge n.633/1941 art. 171-octies)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

115. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

116. Inquinamento ambientale (art. 452-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. in particolare quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

117. Disastro ambientale (art. 452-quater Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

118. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. Pen.)

Se i reati previsti dagli articoli 452-bis e 452-quater sono stati commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

119. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività in particolare se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

120. Circostanze aggravanti (art. 452-octies Cod. Pen.)

Costituisce aggravante quando il reato previsto dall'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, in particolare se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

121. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

122. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Cod. Pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

123. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento medesimo e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento medesimo e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento medesimo e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento medesimo e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie protette e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche



con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

124. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Legge 152/06 art.137)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi indicati nelle tabelle del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'Autorità competente, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione.

125. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Legge 152/06 art.256)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto

- chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, in particolare se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi con la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

- chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni.

126. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Legge 152/06 art.257)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento. Tale ipotesi di reato si configura anche in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

127. Traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 art.259)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso, in particolare in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

128. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Legge 152/06 art.258 comma 4)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

129. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Legge 152/06 art.260)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, ed in particolare se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

130. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (Legge n.152/2006, art. 260-bis)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti:

- dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- dei soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- dei soggetti obbligati che omettono di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - Area Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema, informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- dei soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei

rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

- di chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI- Area Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- dei soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in particolare in caso di rifiuti pericolosi;

- di colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, in particolare in caso di rifiuti pericolosi, e a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione fraudolentemente alterata, in particolare in caso di rifiuti pericolosi.

131. Sanzioni (Legge n. 152/2006, art 279)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di:

- chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;

- chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8;

- chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;

- chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1;

- chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6;

- chi non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

132. Inquinamento doloso provocato da navi (Legge 202/7 art. 8)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze, in particolare se la violazione causa danni permanenti o, comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, o se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo.

133. Inquinamento colposo provocato da navi (Legge 202/7 art. 9)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa violano il divieto di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze, in particolare se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

133. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge 549/1993 art. 3)

La legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

134. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D. lgs 286/1998 art. 22 comma 12-bis) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Sono previste circostanze aggravanti se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;



- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Allegato 3 - DEFINIZIONI

"Agenti": si intendono i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui è stato contrattualmente conferito l'incarico di agente, di rappresentanza commerciale o di procuratore di affari.

"Autorità": si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo ed in particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

"Beni Aziendali": si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alle Società di Gruppo SGR, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

"Capogruppo": si intende Gasrimini Holding S.p.A., con sede legale in Via Chiabrera 34 B Rimini.

"CCNL": si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalle Società di Gruppo SGR nonché eventuali Contratti Integrativi Aziendali.

"Codice di Comportamento" o "Codice": si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nelle singole Sezioni della Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Gruppo SGR.

"Collaboratori": si intendono le persone fisiche che svolgono in favore delle Società di Gruppo SGR un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

"Decreto" o "D. Lgs. 231/2001": Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

"Destinatari": tutti i soggetti indicati al punto 3.5 del presente Modello.

"Dipendenti": quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore delle Società di Gruppo SGR una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione delle medesime Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l'osservanza delle norme del Decreto.

"Direzione": si intendono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure delle Società di Gruppo SGR.

"Gruppo SGR": si intende Gasrimini Holding S.p.A. e tutte le Società soggette alla direzione e coordinamento della medesima Gasrimini Holding S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 2497 del codice civile.

"Impresa verticalmente integrata": nel settore del gas naturale si intende un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto e che svolgano attività di distribuzione o misura e attività di vendita ai clienti finali.

"Informazione Privilegiata": quanto definito dall'art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

"Modello": si intende il presente documento predisposto da Gruppo SGR ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

"Organi sociali": si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento delle Società di Gruppo SGR (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).

"Organismo di Vigilanza" o "OdV": si intende l'Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

"P.A.": si intende la pubblica amministrazione. (si rimanda inoltre a quanto definito nell'**Allegato A1**)

"Partners Commerciali": s'intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali.

"Pubblici funzionari": si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

"Personale" o "Dipendenti": si intendono persone fisiche legate all'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

"Personale Coinvolto": si intende la parte del personale che direttamente o indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale,

"Società controllata/e": si intendono tutte le società controllate in maniera diretta o indiretta da Gasrimini Holding S.p.A. ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile.

"Strumenti Finanziari": si intende quanto definito dall'art. 1 del TUF.

"TIUF" o "Delibera": si intende il Testo Integrato Unbundling. Allegato A alla Delibera 11/07 del 18 gennaio 2007.

"TUF": D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.



Allegato 4 - IDENTIFICAZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni; Province; Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "**Pubblica Amministrazione**", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "*funzione pubblica*", un "*pubblico servizio*" o un "*servizio di pubblica necessità*".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici, Ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.*).

Per "**pubblico servizio**" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (*es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.*).

Per "**servizio di pubblica necessità**" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 cod. pen., dove ritroviamo le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art.358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Indice delle Revisioni

N.Revisione	Periodo validità	Oggetto
Rev. 0	in vigore dal 1 luglio 2008	Prima emissione
Rev. 1	in vigore dal 17 novembre 2009	Seconda emissione
Rev. 2	in vigore dal 27 marzo 2013	Terza emissione
Rev. 3	In vigore dal 30 marzo 2015	Quarta emissione
Rev. 4	In vigore dal 30 marzo 2017	Quinta emissione
Rev. 5	In vigore dal 27 marzo 2018	Sesta emissione



ADRIGAS

ADRIGAS S.p.A.

Via G. Chiabrera, 34/G- 47924 Rimini (RN)

Tel. 0541.399411 - Fax 0541.399498

www.adrigas.it

CF / P.Iva / N. iscr. Reg. Impr. Rimini 00353660400

REA Rimini 147072 | Cap. Soc.: € 40.000.000,00 i.v.

Direzione e Coordinamento Gasrimini Holding S.p.A.